



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E LA
TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE
AMBIENTALE**



INDICE GENERALE

Il presente Schema di Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio rappresenta proposta suscettibile di variazioni ed integrazioni su indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI



Premessa

Capo I – Principi generali

Art.1 – Campo d’applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art.2 – Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell’ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art.3 – Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:



- a) la promozione di strumenti economici, eco bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere di invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti.

Art.4 – Riciclaggio e recupero dei rifiuti

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, il comune provvede a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'art.205 del D.lgs. 152/06 s.m.i., realizzando altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottando le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

2. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Art.5 – Smaltimento dei rifiuti e principi di autosufficienza e prossimità

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della



competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art.181 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o recupero.

È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quella in cui gli stessi sono stati prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza lo richiedano.

Lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dall'art.182 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le attività di smaltimento in discarica sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, di attuazione della direttiva 199/31/CE, e s.m.i.

Lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art.6 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i.;



- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;



- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti



nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche e integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art.184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;



- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'art.268, co.1, lett.b);
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'art.74, co.1, lett.ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'art.268, co.1, lett.a);
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data dal D.M. 08.04.08;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'art.5, co.1, lett.l-ter) del decreto;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione e associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni e i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore e il gestore della piattaforma di conferimento, o



dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art.184-bis, co.1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.184-bis, co.2 del medesimo decreto.
- rr) D.Lgs. 152/06: il D.Lgs. 152/06, "Testo unico ambientale" e s.m.i.;
- ss) Ex D.Lgs. 22: il D.Lgs. 22/97 abrogato dal Testo unico ambientale;
- tt) Codice CER: codice catalogo europeo di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i., conforme alla Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 s.m.i.

Art.7 – Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art.184, D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

In base all'art.183 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e D.Lgs. 389/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi in accordo con quanto specificato all'art.14 del decreto legge n.138 del 8/7/2002 convertito nella L. n.178/2002.

Nel presente Regolamento rientrano i:

- a) RIFIUTI URBANI;
- b) RIFIUTI SPECIALI;
- c) RIFIUTI PERICOLOSI, così come classificati all'art.184, D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- d) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGI così come definiti all'art.217, D.Lgs. 152/06 s.m.i.

A) RIFIUTI URBANI

A1) rifiuti urbani interni anche ingombranti e beni durevoli/AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Sono rifiuti domestici quelli anche ingombranti provenienti da luoghi e locali adibiti ad uso di civile abitazione. Sono compresi quindi sia i rifiuti ingombranti (arredi, ecc.) sia i beni durevoli post consumo (ex art.44 del D.lgs. 22/97 e s.m.i.) inclusi nelle AEE dal D.lgs. 151/05 s.m.i., provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed



elettroniche) provenienti da nuclei domestici anche i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come specificato dal D.Lgs. 151/05 s.m.i. Il criterio quantitativo per tali RAEE viene fissato in un elemento per ciascuna tipologia conferita.

Le AEE, sono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo dagli allegati 1A e 1B del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 s.m.i.

A2) rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono rifiuti speciali, di cui al successivo punto B, quelli non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che sono assimilati in base a criteri qualitativi e quali-quantitativi ai rifiuti urbani ai sensi del Regolamento attuativo di cui all'art.195, co.2, lett.e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dei criteri tecnici della delibera interministeriale del 27.07.1984.

Transitoriamente, al fine di garantire comunque conformità alla vigente normativa, il presente Regolamento propone il criterio di assimilabilità riportato nell'Allegato I.

I rifiuti sanitari sono i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del D.P.R. n.254 del 15/07/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n.833 del 23/12/1978.

Le disposizioni specifiche per l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani e per la loro gestione sono quelle specificate nel D.P.R. n.254 del 15/07/2003 che ha abrogato, all'art.16, il D.M. n.219 del 26/6/2000.

In base all'art.2, co.1, lett.g) del D.P.R. n.254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente "rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo" e "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata,



nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.195, co.2, lett.e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i;

- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lett.m) dell'art.2 del D.P.R. n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art.11, co.1, lett. c) del D.P.R. n.254 del 15/07/2003. I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

A.3 Rifiuti Esterni

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, per cui valgono le disposizioni dell'art.184, co.2 lett.c) e d) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

A.4 Rifiuti Cimiteriali

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (così come definiti all'art.2, co.1, lett.e) del D.P.R. n.254 del 15/07/2003), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale (così come definiti all'art.2, co.1, lett.f del D.P.R. n.254 del 15/07/2003).

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);



- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Sono invece rifiuti derivanti da "altre attività cimiteriali" i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Sono esclusi quindi dalla definizione di "rifiuti cimiteriali" i rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalla manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale che rientrano nelle altre categorie dei rifiuti urbani e assimilati.

Compete al soggetto Responsabile del cimitero sovrintendere alla corretta applicazione del D.P.R. 254/2003.

A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.)

Rifiuti urbani provenienti da locali e immobili ad uso di civile abitazione contenenti particolari sostanze pericolose, quali:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
- RAEE non ingombranti (lampade a neon, materiale elettrico, etc.);
- toner per stampa esauriti.

B) SPECIALI

- B.1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- B.2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- B.3) rifiuti da lavorazioni industriali;
- B.4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- B.5) rifiuti da attività commerciali;



- B.6) rifiuti da attività di servizio;
- B.7) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- B.8) rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del D.P.R. 254/2003.

C) PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'Allegato D alla parte quarta D.Lgs. 152/06 s.m.i.

D) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

In base all'art.218 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ai sensi della direttiva 2004/12/CE, si definiscono nel seguente modo:

- a) Imballaggio — il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore, al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro preservazione, nonché gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, ecc.);
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da custodire nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento agli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es. cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, ecc.);
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- e) Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;



- f) Rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.183, co.1, lett.a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., esclusi i residui di produzione;
- g) Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- h) Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per il proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Le definizioni di cui alle lettere da a) ad e) sono basate sui criteri interpretativi indicati nell'art.3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Art.8 – Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal presente regolamento:

- a) emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.239 e ss. Del D.Lgs. 152/06 s.m.i., relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal co.2, lett.b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mettono in pericolo la salute umana.

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal presente regolamento in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive normative norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;



- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare sporcizie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1069/2009;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n.117;

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal presente regolamento i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli artt.183, co.1, lett.a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs., 152/06 s.m.i.

Art.9 – Competenze del Comune

Le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

I. tutti i rifiuti specificati all'art.7 – lett. A) del presente Regolamento

- A.1 Rifiuti Urbani interni, anche ingombranti — Beni durevoli-RAEE;
- A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani avviati allo smaltimento;
- A.3 Rifiuti Esterni;
- A.4 Rifiuti Cimiteriali esclusi quelli da "altre attività cimiteriali";
- A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi.

II. Tutti i rifiuti specificati all'art.7 – lett. D) del presente Regolamento che siano prodotti e/o conferiti da utenza classificabile come "Consumatore" lett.v) art.218 D.Lgs. 152/06 s.m.i., in questa definizione sono comprese: utenza domestica e attività, e in particolare negozi e attività al dettaglio e/o al pubblico.

- a) Imballaggi
- b) Imballaggi Primari
- c) Imballaggi Secondari
- d) Imballaggi Terziari



e) Rifiuti da Imballaggio

III. Residui della depurazione delle acque urbane come definiti successivamente.

Il Comune promuove l'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, nelle forme previste dalla legge.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell'art.201, co.3 del D.Lgs.152/06 s.m.i., stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, co.2, lett.f) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della eventuale pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art.195, co.2, lett.e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'art.184, co.2, lett.c) e d) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia e alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Inoltre il Comune è tenuto a esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.



Art.10 – Informazione e sensibilizzazione

Una somma non inferiore ad 1 €/ab./anno, al netto dell’IVA, deve essere spesa dalla aggiudicataria per dare attuazione al Piano di informazione e comunicazione presentato dalla ditta stessa qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga idoneo.

L’aggiudicataria dei servizi di igiene urbana, conformemente con quanto precedentemente specificato, svolgerà quindi idonea attività di sensibilizzazione e informazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi e in particolare sulle modalità di raccolta differenziata “porta a porta” e stradale mediante mailing, ossia la distribuzione di volantini/opuscoli pieghevoli alle utenze (domestiche e non domestiche), da concretizzare all’atto della distribuzione dei contenitori/volumetrie di conferimento monoutenza, in cui si indicano i motivi della raccolta attiva e della raccolta passiva e le modalità di conferimento (orari, luoghi, tipologia dei materiali da inserire nei contenitori o la posizione dei contenitori per la raccolta passiva, etc.).

L’attivazione delle campagne di comunicazione e promozione dei servizi attivati viene effettuata coinvolgendo soggetti fortemente specializzati nel settore della programmazione, progettazione, comunicazione.

Art.11 - Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, conformemente all’art.191 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l’ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all’Autorità d’ambito entro tre giorni dall’emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.



Art.12 – Divieti di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dell'art.62 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al co.1 e 2 dell'art.192 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al periodo precedente sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del co.3 dell'art.192 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

In base ai seguenti articoli del D.Lgs. 152/06 s.m.i., per le competenze del Comune, è vietato:

- art.192, co .1 e 2: abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- art.226, co.2: fermo restando quanto previsto dall'art.221, co.4 del D.lgs. 152/06 s.m.i., immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dall'art.221, co.4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Inoltre, ai sensi dell'ex art.44, co.1 del D.Lgs. 22/97, i beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento degli RSU o agli appositi centri di raccolta.



Tale obbligo, conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 151 del 25.07.2005 s.m.i. viene esteso anche ai RAEE, così come individuati nel suddetto D.Lgs.

In caso di inadempienza, il Sindaco del Comune dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme e quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 s.m.i., incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt.255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 del D.Lgs. 152/06 s.m.i e in quanto previsto dall'art.58 del presente Regolamento.

Art.13 – Bonifica

Secondo quanto specificato all'art.242 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al co.2, art.304 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni, degli assimilati e degli urbani pericolosi

Art.14 – Definizione

Per Rifiuti Urbani Interni e Assimilati e per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono:

- a) Rifiuti urbani interni: i rifiuti domestici, anche ingombranti (compresi i beni durevoli/RAEE) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani in base a criteri qualitativi e quali-quantitativi ai sensi dell'art.195, co.2, lett.e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e ai sensi dell'art.7, punto A.2 del presente Regolamento;



c) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti provenienti da locali e immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:

- batterie, pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici, **farmaci scaduti**;
- RAEE non ingombranti (lampade a neon, **materiale elettrico**, etc.).

così come descritti all'art.7, punto A.5 del presente regolamento.

Sono promosse le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Art.15 – Conferimento

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani (così come specificato all'art.7 del presente regolamento) e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I) A.1 Rifiuti Organici

I rifiuti umidi, compresi i rifiuti organici, così come definiti dal D.Lgs. 152/06 s.m.i., facilmente putrescibili, che hanno origine domestica o nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori forniti dall'appaltatore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, utilizzando eventualmente ed esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile conforme alla normativa UNI EN 13432-2002.

È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede l'utilizzo del sistema "porta a porta" per il ritiro della frazione organica, con frequenze diverse a seconda che si tratti di utenza domestica (Ud) – con ulteriore differenziazione tra centro abitato e



case sparse – e utenza non domestica a bassa produzione (Und BP) o utenza non domestica specifica (Und Sp) / grande produttore (Und Gp).

La raccolta attiva della frazione umida degli RSU di tipo “porta a porta” per le Ud e le Und BP viene effettuata in tutto il nucleo urbano principale del Comune di San Vito dei Normanni (vedi Tavola n.1) con frequenza pari a 3 interventi/settimana il lunedì, giovedì e sabato, con inizio del servizio di svuotamento dei contenitori a partire dalle ore 08.00.

Le Ud e le Und BP, sono tenuti a depositare i contenitori in modo visibile al di fuori delle abitazioni tra le ore 06:00 e le ore 08.00, per garantire il prelievo del materiale da parte degli operatori.

Nelle aree esterne al nucleo urbano principale, è prevista la raccolta della frazione umida con frequenza settimanale (lunedì) nel periodo 01 ottobre - 31 maggio e con frequenza pari a 2 interventi/settimana (lunedì e giovedì) nel restante periodo dell’anno (01 giugno – 30 settembre) con inizio del servizio di svuotamento dei contenitori a partire dalle ore 14.00.

Le Ud e Und Bp residenti nelle aree esterne al centro abitato, dotate di idonei contenitori, sono tenuti a depositare i contenitori in modo visibile al di fuori delle abitazioni tra le ore 12:00 e le ore 14.00, per garantire il prelievo del materiale da parte degli operatori.

La raccolta attiva della frazione umida degli RSU di tipo “porta a porta” per le Und Sp e Gp viene effettuata in tutto il nucleo urbano principale del Comune di San Vito dei Normanni (vedi Tavola n.1) con frequenza pari a 6 interventi/settimana dal lunedì al sabato, con inizio del servizio di svuotamento dei contenitori a partire dalle ore 08.00.

Le Und Sp e Gp, dotate di idonei contenitori carrellati di volumetria variabile, sono tenuti a depositare i contenitori in modo visibile al di fuori delle attività/esercizio entro le ore 08.00, per garantire il prelievo del materiale da parte degli operatori.

Le attività di conferimento – raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità alle indicazioni del contratto d’appalto e del progetto offerta dell’appaltatore oltre che al presente regolamento, alle vigenti normative, e alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/01/94.

II) A.1 Rifiuti Urbani non Ingombranti – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il ciclo di Smaltimento/Recupero

Sono esclusi i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ai sensi del D.P.R. 254/2003 trattati al capo III del presente Regolamento.

Il conferimento della frazione secca residua non riciclabile e delle frazioni secche oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non ingombranti e degli



assimilati agli urbani deve avvenire esclusivamente nei contenitori e/o con le modalità specificate nel POG-SIU e nel progetto offerta dell'appaltatore.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le UD e Und Bp prevede:

- raccolta attiva con sistema "porta a porta" con contenitore monoutenza pluriuso per:
 - Carta e cartoncino: per le Ud e le Und BP nel nucleo urbano principale (vedi Tavola n.1) con frequenza pari a 1 intervento/settimana previsto il venerdì con esposizione dei contenitori dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e inizio della raccolta dalle ore 08:00. Nelle aree esterne al nucleo urbano principale, è prevista la raccolta per tutto l'anno con frequenza pari a 2 interventi/mese ogni 2° e 4° venerdì del mese con esposizione dei contenitori dalle ore 12:00 alle ore 14:00 ed inizio della raccolta dalle ore 14:00.
 - Plastica/Metalli: per le Ud e le Und BP nel nucleo urbano principale (vedi Tavola n.1) con frequenza pari a n.1 intervento/settimana il mercoledì con esposizione dei contenitori dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e inizio della raccolta dalle ore 08:00. Nelle aree esterne al nucleo urbano principale, è prevista la raccolta con frequenza pari a 2 interventi/mese nel periodo 01 ottobre - 31 maggio ogni 2° e 4° mercoledì del mese, e con frequenza pari a 1 intervento/settimana nel restante periodo dell'anno (01 giugno - 30 settembre), ogni mercoledì. In entrambi i periodi l'esposizione dei contenitori è consentita dalle ore 12:00 alle ore 14:00 con la raccolta che avrà inizio dalle ore 14:00.
 - Secco Residuo non riciclabile: per le Ud e le Und BP nel nucleo urbano principale (vedi Tavola n.1) con frequenza pari a n.1 intervento/settimana il martedì con esposizione dei contenitori dalle ore 06:00 alle ore 08:00 ed inizio della raccolta dalle ore 08:00. Nelle aree esterne al nucleo urbano principale, è prevista la raccolta con frequenza pari a n.1 intervento/settimana il martedì con esposizione dei contenitori dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e inizio dello svuotamento dei contenitori dalle ore 14:00.
 - Indumenti usati: per le UD la raccolta sarà espletata due volte al mese esclusivamente nei periodi di cambio stagione (aprile, maggio, settembre e ottobre) mediante consegna di appositi sacchi a cura dell'appaltatore che dovranno essere esposti all'esterno dell'abitazione nel giorno preventivamente comunicato ai cittadini. Tali tipologie di rifiuti potranno anche essere conferite direttamente dagli utenti presso il CCR.



- raccolta passiva con sistema stradale con contenitori pluriutenza per:
 - Vetro: contenitori stradali con frequenza di svuotamento pari a 2 interventi/mese in tutti i periodi dell'anno.
 - Indumenti usati: contenitori stradali con frequenza di svuotamento settimanale in tutti i periodi dell'anno.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le UnD Sp e Gp prevede:

- raccolta attiva con sistema "porta a porta" con contenitori monoutenza di colore e capacità variabile per:
 - Carta e cartoncino, con frequenza pari a n.1 intervento/settimana il venerdì con esposizione dei contenitori dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e inizio della raccolta dalle ore 08:00.
 - Plastica/Alluminio, con frequenza pari a n.2 interventi/settimana il mercoledì e il sabato con esposizione dei contenitori dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e inizio della raccolta dalle ore 08:00.
 - Secco Residuo non riciclabile, con frequenza pari a n.1 intervento/settimana il martedì con esposizione dei contenitori dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e inizio della raccolta dalle ore 08:00.
 - Vetro, con frequenza pari a n.2 interventi/settimana il lunedì e il giovedì con esposizione dei contenitori dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e inizio della raccolta dalle ore 08:00.
- raccolta attiva con sistema di prossimità degli imballaggi in cartone da UnD Sp e Gp. Gli imballaggi in cartone devono essere esposti all'esterno dell'attività sul suolo pubblico o area privata ad uso pubblico accessibile nei giorni e orari concordati con l'appaltatore. Gli imballaggi in cartone devono essere opportunamente schiacciati e/o appiattiti per ridurre il volume e non devono essere conferiti sfusi per evitarne la dispersione o l'eccessivo ingombro del suolo pubblico.

Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;



- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- beni durevoli/RAEE;
- imballaggi e rifiuti da imballaggio diversi da quelli per cui è previsto il servizio di raccolta differenziata, così come specificato anche agli artt. 52 e 53 del presente Regolamento;
- sottoprodotti di origine animale di cui al Reg. CE 1069/2009;
- rifiuti cimiteriali, i rifiuti esterni e altre categorie specifiche di rifiuti trattati nei successivi capi.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai precedenti punti I) e II) deve avvenire:

- negli appositi contenitori forniti dall'appaltatore per gli RSU e assimilati della frazione secca non riciclabile di cui all'art.7 del presente regolamento, da intercettare tramite raccolta "porta a porta";
- negli appositi contenitori forniti dall'appaltatore per la frazione organica degli RSU, da intercettare tramite raccolta differenziata "porta a porta" o conferimento diretto al Centro Comunale di Raccolta;
- negli appositi contenitori forniti dall'appaltatore per le diverse componenti della Frazione Secca degli RSU (carta e cartoncino, plastica/metalli, vetro, ecc.) per cui sono attivati servizi di raccolta differenziata "porta a porta", "stradale", presso il "centro comunale di raccolta" e/o "di prossimità a marciapiede" (limitatamente ai cartoni di imballaggio per UnD Sp) secondo le modalità individuate dal contratto d'appalto;
- per gli scarti verdi (sfalci, potature) esclusivamente da UD presso il conferimento diretto presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti (CCR) o attraverso il servizio di ritiro a domicilio (gratuito fino a 2 m³) prenotando il servizio al numero verde dell'appaltatore. In caso di ritiro su prenotazione, le ramaglie devono essere conferite all'esterno dell'abitazione sul suolo pubblico nel giorno e orario comunicato dall'operatore del numero verde avendo cura di legare le ramaglie in fascine e i residui più piccoli, quali foglie e sfalcio d'erba, in sacchi a perdere biodegradabili e compostabili a cura dell'utenza.



- negli appositi composters per scarti da giardinaggio, etc., distribuiti alle utenze servite con disponibilità di tempo e spazio per effettuare il compostaggio domestico e secondo apposito regolamento;
- in assenza di un impianto di compostaggio per la frazione organica a servizio del bacino Br/1 o di altro impianto disponibile all'accettazione di tale frazione, la FORSU verrà intercettata e conferita presso l'impianto di bacino a servizio del trattamento RSU;
- con l'applicazione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata" quali, il sistema RFID – GPS, da applicare per il sistema di raccolta "porta a porta", che consentirà la rilevazione dei percorsi e dello svuotamento dei contenitori e l'identificazione dell'utenza in caso di applicazione di tariffa puntuale.

Gli utenti devono attenersi alle modalità di conferimento espressamente specificate nel presente regolamento e/o nel materiale informativo distribuito, in particolare per quanto riguarda la tipologia di rifiuti da conferire, evitare, in generale, salvo diverse indicazioni di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenire la dispersione.

Il conferimento dei rifiuti "porta a porta" deve avvenire utilizzando esclusivamente i contenitori forniti dall'appaltatore che devono essere esposti sul suolo pubblico adiacente l'abitazione, ben visibili, negli orari sopra previsti.

Il conferimento negli appositi contenitori forniti dall'appaltatore per la raccolta "porta a porta" deve essere tale da garantire che il coperchio rimanga chiuso e che comunque non ci sia fuoriuscita di rifiuti sul marciapiede.

In caso di smarrimento e/o danneggiamento del contenitore, l'utente dovrà farne richiesta di sostituzione all'appaltatore recandosi allo sportello al pubblico allestito presso il Centro Comunale di Raccolta durante gli orari di apertura dello stesso e compilando l'apposito modulo. L'appaltatore provvederà alla consegna di un nuovo contenitore di pari tipologia fermo restando la verifica delle condizioni di addebito del contenitore all'utente.

Gli utenti che vogliono conferire presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) devono attenersi e rispettare le disposizioni riportate nello specifico regolamento comunale presentandosi comunque con Tessera Sanitaria dell'intestatario TARES.

In ogni caso è fatto divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti privi di impurità e/o di materiali di diversa natura rispetto a quanto



indicato sul contenitore (es. vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di contenitori e imballaggi in plastica e/o derivati, per alimenti e non, che debbono essere preventivamente sciacquati e pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata a non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residuali di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

È opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici e plastici, ecc. e del sacchetto in plastica ecc.

È vietato depositare i rifiuti sui contenitori stradali quando il suo volume sia saturo tanto da non permettere l'introduzione di altri rifiuti. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte dell'aggiudicataria. In tutti i casi è altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

La raccolta degli indumenti usati può anche essere delegata dal soggetto appaltatore a soggetti terzi regolarmente autorizzati alla gestione dei rifiuti operanti nel campo del recupero sociale e previa autorizzazione del Comune.

Quando l'utenza domestica si trovi in una situazione di ordinaria sovra produzione di una determinata tipologia di rifiuti che potrebbero generare problemi igienico - sanitari, ha a disposizione il servizio di ritiro "ad personam" nei seguenti casi:

1. presenza di infanti sino ai 3 anni di età - ritiro quotidiano pannolini;
2. presenza di anziani con problemi di incontinenza - ritiro quotidiano pannolini;
3. presenza di malati con utilizzo di cateteri - ritiro quotidiano cateteri;

Il servizio va attivato contattando il numero verde dell'appaltatore che comunicherà all'utente le modalità di conferimento di tali rifiuti.

Il servizio "su chiamata" può essere richiesto in casi eccezionali di sovra produzione e per il ritiro di eccezionali quantitativi di materiale (in occasione di feste, compleanni ecc...) chiamando il numero verde dell'appaltatore e ricevendo da questo le modalità di conferimento eccezionali.

L'utente non può esporre nelle raccolte domiciliari rifiuti difformi da quelli prescritti pena il "non ritiro" del rifiuto esposto da parte dell'appaltatore con obbligo



di ripristinarne correttamente il contenuto da parte dell'utente e di conferire nuovamente al successivo giorno di raccolta utile.

In caso di conferimento non conforme rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, gli operatori addetti alla raccolta non procederanno al ritiro dei rifiuti e attiveranno le procedure di segnalazione dell'anomalia all'utente conferitore e agli organi comunali di controllo del servizio secondo i protocolli di comunicazione definiti d'intesa con gli uffici comunali preposti.

Le modalità di separazione, la aggregazione delle frazioni e tutto ciò che riguarda il corretto conferimento delle frazioni di rifiuto deve essere conforme alle modalità desumibili dal contratto d'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

III) A1 Rifiuti urbani interni ingombranti - beni durevoli, RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Tali rifiuti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta porta a porta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

I rifiuti urbani ingombranti – beni durevoli/RAEE prodotti dalle utenze domestiche sono oggetto di un servizio di raccolta domiciliare con conferimento diretto da parte dell'utente al marciapiede adiacente la propria abitazione, previa prenotazione telefonica al numero verde dell'appaltatore e ricevimento di un codice di prenotazione da parte dell'operatore. Il ritiro avviene con frequenza settimanale nel giorno indicato dall'operatore del numero verde al momento della prenotazione, con i seguenti limiti di accettabilità per ogni ritiro:

- peso non superiore a kg 30 per pezzo;
- quantità non superiore a n.4 pezzi;
- dimensioni con lato maggiore non superiore a 2,5 metri;
- ritiro dal piano di strada adiacente all'abitazione.

L'utente dovrà esporre al piano terreno, in prossimità del proprio numero civico, i soli rifiuti prenotati esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria comunicata dall'operatore del numero verde al momento della prenotazione e apporvi sopra il codice di prenotazione ricevuto.

Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizzarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione.

È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.



I rifiuti ingombranti raccolti saranno conferiti dall'appaltatore nel Centro Comunale di Raccolta e successivamente avviati all'impianto di smaltimento/valorizzazione autorizzato e tecnicamente idoneo con dimostrazione da parte dell'aggiudicataria di idonea documentazione attestante l'avvenuto corretto conferimento.

La gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento/valorizzazione di tale tipologia di rifiuti urbani deve garantire quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dalle normative specifiche (RAEE d.lgs. 151/05).

I rifiuti urbani ingombranti - beni durevoli, i RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono essere conferiti direttamente dagli utenti anche presso il Centro Comunale di Raccolta con le modalità di cui la successivo art.18.

IV) A.5 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati all'art.7 punto A5 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso le rivendite dei prodotti, nel CCR e comunque in siti autorizzati;
- i farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori installati in prossimità o presso i presidi medico-ospedalieri (farmacie, poliambulatori, ecc), nel CCR e comunque in siti autorizzati.
- I prodotti e relativi contenitori vuoti etichettati con il simbolo "T" e/o "F" devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori, muniti di buste di polietilene, ubicati presso le rivendite dei prodotti, nel CCR e comunque in siti autorizzati.
- I RAEE di piccole dimensioni, e altri rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, toner per stampa esauriti, etc.) devono essere conferiti dagli utenti stessi presso il CCR, compatibilmente con la tipologia di servizi attivati.

L'appaltatore dovrà rendere pubblico nelle forme più idonee di comunicazione i punti di raccolta di tali rifiuti urbani pericolosi.

Art.16 – Conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta di Rifiuti (CCR)

Il Centro Comunale di Raccolta di Rifiuti, ubicato in Via Oberdan, è aperto al pubblico secondo gli orari definiti nell'apposito regolamento di funzionamento e l'utilizzo del CCR.



Il CCR deve essere aperto al pubblico per almeno 24 ore settimanali tutti i giorni dal lunedì al sabato e con almeno una apertura pomeridiana. D'intesa e con le modalità concordate con l'appaltatore, il CCR potrà incrementare l'orario di apertura al pubblico anche nei giorni di sabato pomeriggio e domenica mattina.

L'accesso al Centro Comunale di Raccolta è consentito ai seguenti soggetti:

a) Le **utenze domestiche** quali famiglie, residenti e non nel Comune di San Vito dei Normanni, regolarmente iscritte nei ruoli TARES;

b) Le **utenze non domestiche** quali gli operatori economici con sede nel territorio comunale di San Vito dei Normanni regolarmente iscritte nei ruoli TARES e preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tributi per i soli rifiuti assimilabili non provenienti dalle aree produttive aziendali, ma dalle aree adibite ad ufficio, aree comuni, cucine e mense interne;

c) Il **gestore del servizio pubblico di raccolta** dei rifiuti solidi urbani per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'appalto per il servizio in argomento.

Le utenze domestiche hanno accesso al Centro di Raccolta mediante presentazione della tessera sanitaria del titolare TARES e di idoneo documento di riconoscimento del soggetto conferitore riconducibile all'intestatario TARES appartenente al medesimo nucleo familiare (marito/moglie, figlio/figlia, convivente).

Le utenze non domestiche hanno accesso al Centro di Raccolta mediante presentazione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tributi del Comune di San Vito dei Normanni. L'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione della relativa istanza sul modulo predisposto dall'ufficio, compilato in ogni sua parte. L'utenza non domestica presenterà l'autorizzazione al conferimento allo sportello presente presso il CCR a cura dell'appaltatore che rilascerà apposita tessera magnetica nominale per l'utenza non domestica. La tessera magnetica (d'ora in avanti GREEN CARD) deve essere presentata ad ogni accesso presso il CCR e senza la quale l'utenza non domestica non potrà effettuare conferimenti. In caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo comunicarlo tempestivamente al gestore che provvederà alla nuova emissione.

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro Comunale di Raccolta.

Nel Centro Comunale di Raccolta, possono essere conferite dai soggetti ammessi le seguenti tipologie di rifiuto con i relativi limiti quantitativi annui distinti per tipologia di soggetto conferente:

Descrizione	Codice CER	Quantità annua conferibile	
		Utenze domestiche	Utenze Non Domestiche



1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite	Nei limiti della assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite	
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite	
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite	
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite	
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite	
7. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite	
8. frazione organica umida	20 01 08	Nessun limite	
9. abiti e prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	Nessun limite	
10. tubi fluorescenti ed altre sorgenti luminose (raggruppamento R5 d.lgs. 151/05)	20 01 21*	Nessun limite	Non conferibili
11. frigoriferi e condizionatori (raggruppamento R1 d.lgs. 151/05)	20 01 23*	n.2 pezzi all'anno	Nei limiti della assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
12. grandi elettrodomestici (raggruppamento R2 d.lgs. 151/05)	20 01 36	n.2 pezzi all'anno	
13. televisori e monitor (raggruppamento R3 d.lgs. 151/05)	20 01 35*	n.2 pezzi all'anno	
14. piccoli elettrodomestici (raggruppamento R4 d.lgs. 151/05)	20 01 36	n.10 pezzi all'anno ad utenza	
15. oli e grassi commestibili	20 01 25	Nessun limite	Non conferibili
16. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27*, 08 01 11*	Nessun limite	Non conferibili
17. farmaci	20 01 32	Nessun limite	Nei limiti della assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
18. pile e batterie esauste	20 01 33*	Nessun limite	Non conferibili
19. accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze	16 06 01*	n.2 pezzi all'anno	Non conferibili
20. rifiuti legnosi	20 01 38	Nessun limite	Nei limiti della assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
21. rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite	
22. ingombranti	20 03 07	n.4 pezzi all'anno	



23. cartucce toner esaurite	16 02 16, 08 03 18	Nessun limite	Non conferibili
24. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	17 09 04	Max 1 metro cubo all'anno ad utenza	Non conferibili
25. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento comunale		Non applicabile	Nei limiti della assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Il CCR è presidiato da personale qualificato dell'appaltatore ed è dotato di un sistema automatico che permette l'identificazione dell'utente che conferisce, la selezione della tipologia di rifiuto, la rilevazione del peso e la memorizzazione di tutti i dati del movimento effettuato.

Il personale impiegato presso il CCR dovrà attuare una idonea procedura che preveda la registrazione degli elementi conferiti direttamente dagli utenti nel sistema informatizzato ivi presente. All'utente verrà rilasciato apposito scontrino riportante i dati del conferimento e periodicamente si trasmetteranno i dati dei conferimenti presso il CCR.

Per le precise modalità di conferimento dei rifiuti si rimanda allo specifico regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta (CCR).

Il trattamento dei dati personali per finalità di gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, così come l'azione di controllo sui conferimenti e sul rispetto degli orari di conferimento avverranno conformemente al Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i.

Art.17 – Attivazione di progetti pilota

Sono accettabili progetti pilota rivolti a specifiche categorie di utenze o parti di territorio che mirano allo sviluppo di tecnologie e/o modalità organizzative innovative nella gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o della applicazione di un sistema tariffario del tributo TARES "puntuale" o di tipo corrispettivo.

Art.18 – Raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni e dei rifiuti urbani pericolosi viene svolto, conformemente al punto 2.1 dell'art.2 della delibera 27/07/1984 e come indicato dalla TARES entro il perimetro di servizio stabilito (ServZS), con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti nel contratto d'appalto con l'aggiudicataria.



Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento e agli altri elaborati del POG-SIU, al progetto offerta, alle vigenti normative e alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/07/1994.

Esse devono inoltre comprendere la pulizia e riassetto delle aree limitrofe ai contenitori e il corretto riposizionamento degli stessi.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati interni e dei rifiuti urbani pericolosi avvengono comunque con i seguenti standard di servizio:

- il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente alle norme vigenti con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro e ambientali.
- i veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio.

Inoltre più specificatamente:

I) A.1 Rifiuti Urbani Interni – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non ingombranti

La raccolta differenziata di RSU e assimilati (in base a criteri individuati nell'art.7 del presente regolamento) avviene mediante la raccolta "porta porta" tramite appositi contenitori, e/o con lo svuotamento di apposite volumetrie previste presso il CCR così come specificato nel POG-SIU e nel progetto offerta.

La frequenza di svuotamento e/o raccolta è fissata dal POG SIU e dal progetto offerta che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

Il Comune deve raggiungere, attraverso la gestione integrata del servizio, gli obiettivi della raccolta differenziata fissati dalla normativa nazionale nonché a quelli indicati dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti.

II) A.1 Rifiuti Urbani interni Ingombranti – Beni Durevoli/RAEE

I rifiuti ingombranti, i beni durevoli/RAEE di grandi dimensioni dovranno essere depositati, previa prenotazione telefonica al numero verde dell'appaltatore, sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente o conferiti presso il CCR in orari e giorni conformi con l'Organizzazione dei Servizi.



La raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli dimessi/RAEE di grandi dimensioni provenienti da utenza domestica per cui è stato richiesto l'intervento, sul territorio avverrà con frequenza settimanale.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi, conformemente alla vigente normativa in materia.

III) A.5 – Rifiuti Urbani Pericolosi – R.U.P.

Il trasporto dei suddetti rifiuti raccolti con una frequenza mensile, in orario antimeridiano a partire dalle ore 08:00, salvo diverse esigenze di ottimizzazione del servizio e, comunque, sempre in modo da avere un servizio puntuale, rapido e pulito in seguito a segnalazioni giunte al Coordinatore dei servizi.

I contenitori utilizzati sono tutti realizzati in materiale non attaccabile dagli acidi e in ogni caso idonei a contenere RUP, dotati di buste interne in polietilene estraibili che limitano la possibilità di sversamenti di sostanze pericolose.

Il giro di raccolta non riguarderà solamente lo svuotamento dei contenitori, ma anche il ritiro dei rifiuti pericolosi raccolti presso il Centro Comunale di Raccolta o dalle altre sedi presenti sul territorio (per esempio il ritiro del contenitore di siringhe prelevate durante le operazioni di spazzamento).

Per il trasporto sarà predisposta la documentazione accompagnatoria prevista per legge (Formulario di Identificazione dei Rifiuti).

I rifiuti saranno raccolti a cura di personale qualificato al trasporto di rifiuti pericolosi e dotato di furgone con allestimento ADR e trasportati presso idoneo impianto di stoccaggio/smaltimento autorizzato.

Art.19 – Pulizia e disinfezione dei contenitori

L'attività di lavaggio contenitori riguarderà esclusivamente i contenitori carrellati per la raccolta stradale del vetro in quanto risultano le uniche tipologie di contenitori destinati alla raccolta differenziata posizionati sul territorio non in uso alle utenze.

Per l'esecuzione del servizio di lavaggio e disinfezione interna ed esterna dei suddetti contenitori, la frequenza è mensile per tutti i periodi dell'anno. L'acqua necessaria per il servizio sarà attinta a cura e spese dell'appaltatore.

Oltre ai normali prodotti detergenti e sanificanti, nel lavaggio dovranno essere impiegati anche prodotti enzimatici, ossia di specialità biologiche altamente professionali, sicuri, rapidi ed economici, totalmente biodegradabili e conformi alle più recenti normative in materia. Si limita, in tal modo, l'impiego di prodotti corrosivi e tossici per l'uomo e l'ambiente e si eliminano i cattivi odori per diversi giorni durante la stagione estiva.



L'acqua di risulta dalle operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sarà conferita presso idoneo impianto di smaltimento a cura e spese dell'appaltatore.

Per quanto riguarda i contenitori per la raccolta dei RUP, nonché i cestini getta carte, il sistema di intercettazione del materiale tramite bustoni interni sostituibili è già di per sé garanzia di igienicità.

L'aggiudicataria assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art.20 – Divieti

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio (es. servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali), gli interessati potranno ottenere autorizzazione dagli uffici comunali preposti per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa.

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

Il Comune e l'appaltatore, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento è vietato:

- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;



- c) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
- g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- h) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- i) esporre i contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- j) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
- k) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se è vietato non espressamente autorizzato;
- p) introdurre negli appositi contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che Secco Residuo non riciclabile che per la plastica o carta materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dal gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- q) l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli previsti dalla normativa vigente e più precisamente conformi alla norma UNI EN 13432/2002 per la biodegradabilità e compostabilità;
- r) esporre fuori dalla propria abitazione contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;



- s) l'uso improprio dei vari tipi di bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
- t) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- u) il conferimento di contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- v) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori;

E' inoltre obbligo:

- a) degli addetti al servizio, nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti con il contenuto sparso in prossimità del punto di raccolta, di pulire la zona interessata. E' comunque primariamente compito degli utenti interessati provvedere a tale pulizia;
- b) degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- c) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- d) tenere i contenitori sempre ben chiusi con il manico in avanti o la chiusura inserita, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- e) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso sulla pubblica via per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti sul suolo pubblico;
- f) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo a utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);



- g) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli poi in un luogo più idoneo, non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;
- h) segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.



Capo II – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art.21 – Definizione

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche;
- a) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- b) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art.22 – Spazzamento e servizi connessi

I servizi spazzamento e di raccolta, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani esterni intercettati tramite lo spazzamento vengono effettuati entro il perimetro di servizio concordato tra l'appaltatore e l'Ente Appaltante e con le modalità definite nel contratto di appalto.

Il servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato (tramite l'utilizzo di automezzi attrezzati) sarà effettuato con i seguenti accorgimenti tecnici:

- senza accumulare o costituire depositi di immondizia su suolo pubblico, abbandonare recipienti di raccolta e immettere spazzatura, fanghiglia, etc. nelle caditoie stradali,
- senza provocare sollevamenti di polvere;
- rimuovendo con apposita sarchiatura il materiale fortemente aderente al suolo, escrementi di animali domestici, i detriti che ingombrano o rendono difficoltosa la circolazione pedonale e degli autoveicoli;
- rimuovendo e inviando a smaltimento le carcasse di animali e le carogne rinvenute nel territorio comunale ai sensi della vigente normativa. Servizio comunque svolto da ditta attrezzata e autorizzata;
- rimuovendo e inviando a smaltimento oggetti taglienti e siringhe abbandonate con l'ausilio di apposita attrezzatura di presa, raccolta e trasporto ai sensi della vigente normativa. Servizio svolto da ditta attrezzata e autorizzata;
- svuotando i cestini gettacarte con frequenza opportuna e provvedendo alla loro ordinaria pulizia;



- rimuovendo i rifiuti presenti in corrispondenza dei punti di conferimento per un raggio di 5 m dallo stesso punto di conferimento e/o per un raggio di 15 m in corrispondenza dell'area adibita a CCR.

Particolare cura sarà prevista alle vie alberate, ai viali dei giardini e dei parchi nei periodi di caduta delle foglie.

Si dovrà garantire almeno lo spazzamento dell'intera area urbana con le seguenti frequenze:

- area ad intensa presenza turistica e/o commerciale: 1 volta al giorno inclusi i festivi;
- area residenziale con densità medio-alta: a giorni alterni, esclusi i festivi;
- area residenziale con densità bassa: 1 volta a settimana.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari così come specificato nel contratto d'appalto e in conformità con quanto stabilito dalla Carta dei Servizi redatta dal gestore in base al D.P.C.M. 27/01/1994.

I rifiuti RSU provenienti dal servizio di spazzamento manuale e meccanizzato sono trasferiti nell'ordinario circuito della raccolta di RSU tramite il trasferimento presso il Centro Comunale di Raccolta dei materiali intercettati dai mezzi di raccolta in appositi contenitori che saranno poi svuotati e i rifiuti trasportati e conferiti presso gli impianti finali di smaltimento/recupero.

Il Comune potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica e/o notturna per favorire la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art.23 – Cestini porta rifiuti

È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico. Ove occorra, è obbligatorio utilizzare gli appositi cestini portarifiuti posti sul territorio comunale.

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento è prevista l'installazione e/o la manutenzione e la sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale contestualmente al servizio di spazzamento.

Nei predetti cestini vanno inseriti esclusivamente i rifiuti prodotti in via occasionale ed è vietato conferirvi all'interno o in prossimità di essi i rifiuti prodotti stabilmente dalle utenze quali i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.



Art.24 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco del Comune, sentito il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art.25 – Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private di uso pubblico e non, recintate e non, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e il Direttore dell'esecuzione, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art.26 – Pulizia dei mercati

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.



L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.

In particolare i commercianti dell'area di vendita dedicata a mercato settimanale devono:

- a) raccogliere in modo differenziato la Frazione organica umida e conferirla sfusa negli appositi contenitori carrellati di colore marrone presenti nell'area mercatale;
- b) raccogliere in modo differenziato gli imballaggi in plastica e carta utilizzando gli appositi sacchetti di colore giallo forniti periodicamente dall'appaltatore e distribuiti dalle autorità comunali competenti da depositare ben chiusi sulla propria area di vendita;
- c) raccogliere in modo differenziato la frazione secca residua non riciclabile utilizzando gli appositi sacchetti di colore grigio forniti periodicamente dall'appaltatore e distribuiti dalle autorità comunali competenti da depositare ben chiusi sulla propria area di vendita;
- d) conferire gli IMBALLAGGI IN CARTONE opportunamente schiacciati e ridotti di volume depositati sulla propria area di vendita.

Le attività di pulizia e raccolta dei rifiuti dall'area del mercato settimanale avranno inizio al termine delle attività di vendita e presumibilmente a partire dalle ore 13:30 fino a completamento del servizio. L'area che ospita i commercianti del pesce e della frazione organica varia dovranno essere oggetto di lavaggio e disinfezione delle superfici.

Per garantire la corretta pulizia dell'area e salvaguardare gli operatori addetti, durante le attività di pulizia dovrà essere interdetto l'accesso ai veicoli dei residenti fino al completamento delle operazioni. A tal fine l'area deve essere opportunamente dotata della segnaletica verticale di divieto e, ove possibile, transennata.

Art.27 – Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.



I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art.28 – Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi e altre manifestazioni pubbliche (es. concerti, fiere, manifestazioni religiose) devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative e indicando le aree che si intendono effettivamente occupare e a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante l'uso.

L'appaltatore effettuerà su richiesta del Comune il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree e vie interessate da feste e manifestazioni pubbliche effettuate nel Comune.

Per tali interventi dell'appaltatore il servizio sarà effettuato posizionando complessivamente nelle aree interessate dalle manifestazioni un idoneo numero di contenitori carrellati di varia volumetria per la raccolta della frazione secca riciclabile del multi materiale, del vetro, dell'umido e del secca non riciclabile residuo disposti in batterie complete di ogni frazione.

Art.29 – Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dall'appaltatore su disposizioni dell'Ente Appaltante, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei



confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art.30 – Precipitazioni nevose

In caso di precipitazioni nevose di grande intensità, l'appaltatore mobilerà tutto il personale impiegato nelle attività di pulizia del suolo pubblico e complementari, eventualmente anche in orario straordinario o notturno, per fronteggiare l'emergenza.

Lo sgombero della neve interesserà soprattutto le principali vie di accesso alla città e le zone in prossimità di scuole, pronto soccorso, farmacie e uffici pubblici di più importante rilevanza.

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Tutte le operazioni saranno coordinate e dirette dal Responsabile dei servizi, costantemente in contatto con i Comandi di Polizia Municipale e con i servizi di pubblica sicurezza del comune di San Vito dei Normanni.

Il Comune potrà, con propri mezzi e oneri a proprio carico, affiancarsi alla aggiudicataria negli interventi per garantire tempestività di intervento.

Art.31 – Scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde

Sarà sistemata all'interno del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti un'area per il deposito dei rifiuti prodotti dalle sole utenze domestiche entro i limiti del territorio comunale provenienti dalla manutenzione delle superfici a verde private (sfalci, potature e foglie), distinti dai rifiuti analoghi provenienti dallo spazzamento.

Tale tipologia di rifiuti sarà però avviata presso idoneo impianto di compostaggio previa verifica della compatibilità di tali conferimenti presso il suddetto impianto.

Art.32 – Asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.



In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante l'appaltatore del servizio.

Art.33 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

È fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art.34 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tali aree devono comunque, anche in assenza di detti contenitori, essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti all'aggiudicataria relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani e assimilati.

Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.



Art.35 – Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidabili al servizio di raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti servizi:

– Estirpazione delle erbe

Il personale addetto alla pulizia del suolo pubblico, ciascuno per il settore territoriale di propria competenza, provvederà con mezzi e attrezzi adeguati, alla estirpazione delle erbe nascenti nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze, nonché nei vialetti dei giardini pubblici, in corrispondenza dei cordoli delle isole spartitraffico, caditoie, aiuole e simili.

– Raccolta delle foglie

Durante il periodo autunnale saranno effettuati opportuni interventi manuali o meccanici finalizzati alla raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico anche con l'impiego di soffiatori a spalla.

– Pulizia aree posizionamento dei contenitori

A maggior tutela della pulizia del suolo gli operatori di zona addetti allo spazzamento del suolo riserveranno particolare cura alla rimozione dei rifiuti solidi eventualmente presenti sul suolo.

– Pulizia fontanine pubbliche e fontane

Al fine di scongiurare il pericolo di intasamento dei condotti di deflusso delle acque, gli operatori riporranno estrema cura nel rimuovere i rifiuti solidi accumulatosi in corrispondenza delle fontanine pubbliche di distribuzione dell'acqua potabile e delle fontane monumentali.

Art. 36 - Conduzione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalla deiezioni animali.



Art. 37 - Cantieri edili

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere o per il passaggio di mezzi ad esso collegati.

Art. 38 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico, con spese a carico del proprietario.

Art. 39 - Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

1. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
2. è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
3. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
4. è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

Le sanzioni saranno a carico del committente della distribuzione del materiale.



CAPO III – Norme relative alla gestione di particolari categorie di rifiuti

Art.40 – Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del D.P.R. n.254 del 15/07/2003 che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n.833 del 23/12/1978.

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il D.P.R. n.254 del 15/07/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 31 luglio 2002, n.179" che disciplina i rifiuti sanitari, così come definiti all'art.2, co.1 del medesimo D.P.R.

In base all'art.2, co.1, lett.g) del D.P.R. n.254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente "rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo" e "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.198, co.2, lett.g) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;



- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art.2 del D.P.R. n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Le attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari devono essere svolte in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi ai sensi delle norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs. 152/06 s.m.i., così come previsto dal D.P.R. n.254 del 15/07/2003.

Art.41 – Veicoli a motore, rimorchi e simili, pneumatici, batterie al piombo usate e rifiuti piombosi

Lo smaltimento dei suddetti beni e/o materiali, deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Art.42 - Oli e grassi vegetali e animali esausti e oli minerali esausti

Lo smaltimento dei suddetti beni e/o materiali, deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Art.43 - Rifiuti di beni in polietilene

Lo smaltimento dei suddetti beni e/o materiali, deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Art.44 - Rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale

I rifiuti speciali sono definiti al co.3, dell'art.184 D.Lgs. 152/06 s.m.i. che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- a) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto specificato all'art.184 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- b) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- c) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;



- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Tale elenco si ritiene comunque aggiornato da modificazioni del D.Lgs. 152/06 che sopravvengano.

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

Art.45 - Rifiuti cimiteriali

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il D.P.R. n.254 del 15/07/2003 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 31 luglio 2002, n.179".

Per tali rifiuti si rimanda inoltre a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", dalla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 e dalle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia mortuaria.

Per i rifiuti da esumazione ed estumulazione e per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art.2, co.1, lett.f) e g) del D.P.R. n.254 del 15/07/2003 si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi le norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:



- a) ordinaria attività cimiteriale (es. spazzamento, manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale);
- b) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni così come definiti all'art.2, co.1, lett.f) del D.P.R. n.254 del 15/07/2003: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art.2, co.1, lett.g) del D.P.R. n.254 del 15/07/2003:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani/assimilati a tutti gli effetti. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui al punto b) e c) saranno invece gestiti in maniera conforme a quanto definito dal D.P.R. n.254 del 15/07/2003.

In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Inoltre tali rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt.208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento comunale (art.12, D.P.R. n.254 del 15/07/2003).



La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art.2, co.1, lett.e), numero 5) del D.P.R. n.254 del 15/07/2003.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art.2, co.1, lett.e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, invece, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i., avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

La raccolta, trattamento/smaltimento dei rifiuti cimiteriali, diversi dai rifiuti da esumazione ed estumulazione e degli inerti provenienti esclusivamente da esumazione ed estumulazione, nel rispetto della normativa richiamata nel presente articolo, è gestita conformemente all'organizzazione prevista dall'assuntore dello specifico servizio, non rientrante nei servizi dell'appaltatore del servizio.

Art.45 - Rifiuti inerti (non pericolosi)

La gestione dei rifiuti speciali inerti (non pericolosi) avverrà, nel rispetto di quanto specificato all'art.186 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in accordo con quanto disciplinato regolamentato dagli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune).

Sarà garantito presso il centro di raccolta il conferimento di rifiuti inerti provenienti esclusivamente da lavori in economia effettuati da utenze domestiche e per un massimo di 1 metro cubo all'anno per utente domestico. Le modalità di conferimento saranno disciplinate nell'apposito regolamento del Centro Comunale di Raccolta.

Art.46 - Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

Le acque di scarico sono escluse dal campo di applicazione delle norme in materia di rifiuti e dal presente regolamento in quanto disciplinate dalla parte Terza del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 s.m.i.

L'aggiudicataria provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Art.47 - Rifiuti speciali pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a



mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani e da rifiuti speciali non pericolosi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art.48 - Rifiuti di amianto

La gestione, il trattamento, l'imballaggio, la destinazione e la ricopertura in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) sono disciplinati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29 luglio 2004 n.248 "Regolamento relativo alla determinazione della disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" attraverso dei Disciplinari tecnici della commissione per la valutazione dei problemi ambientali dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, ai sensi dell'art.5 della legge 27 marzo 1992, n.257, che costituiscono parte integrante del regolamento di cui sopra.

Per la classificazione dei RCA in funzione della loro provenienza, il Decreto di cui sopra rimanda al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

In particolare l'ammissibilità in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto è disciplinata dal Decreto 13 marzo 2003 così come integrato dall'allegato A del Decreto n.248 del 29 luglio 2004 e dal DMA del 3 agosto 2005:

- discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto purché sottoposti a processi di trattamento per il contenimento del potere inquinante e con valori dei parametri considerati per l'ammissibilità in discarica conformi al disposto del Decreto 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall'Autorità competente presso l'impianto di trattamento;
- discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata.

Tutti i produttori di rifiuti contenenti amianto sono tenuti a provvedere alla loro immediata rimozione ed avvio a smaltimento a proprie spese con le modalità previste dalla normativa vigente. È vietato l'abbandono di tali rifiuti.

Art.49 - Trattamento intermedio e finale rifiuti

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati nel rispetto delle specifiche norme



vigenti, nazionali e regionali, e in particolare del Piano gestione Rifiuti Regionale vigente, D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dell'aggiudicataria ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, ecc. mediante conferimento ad idonei impianti di trattamento/valorizzazione della raccolta differenziata, di compostaggio, ecc, secondo le finalità dell'art.181 — Riciclaggio e Recupero dei Rifiuti e art.182, Smaltimento Rifiuti del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico ecc. l'aggiudicataria dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs. 152/06 s.m.i.

È assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'art.191 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e comunque nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III – GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Capo I – Norme relative alla gestione degli imballaggi e rifiuti da imballaggio

Art.50 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, secondo quanto specificato al co.1, art.218 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. si intende per:

- a) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;



- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- e) **Imballaggio riutilizzabile:** imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.183, co.1, lett.a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. esclusi i residui della produzione;
- g) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art.183, co.1, lett.d) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- h) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e in particolare, le operazioni previste dall'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.
- n) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;



- o) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- p) **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- q) **Operatori economici:** i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) **Pubbliche amministrazioni e gestori:** i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- u) **Utente finale:** il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) **Consumatore:** il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) **Accordo volontario:** accordo formale concluso tra pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art.220 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- aa) **Filiera:** organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) **Ritiro:** l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;



- cc) **Ripresa**: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- dd) **Imballaggio usato**: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Infine occorre specificare che la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del co.1 dell'art.218 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art.3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CEE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Art.51 – Raccolta e trasporto

Ai fini del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio vale quanto stabilito dal nuovo Accordo ANCI – CONAI 2009 / 2013 in vigore dal 1 gennaio 2009 e s.m.i.

La necessità di classificare gli imballaggi in modo diverso, dal punto di vista pratico - operativo, deriva dal fatto che la definizione secondo la direttiva europea, sopra esposta, in imballaggi primari, secondari e terziari presenta oggettive difficoltà di applicazione in relazione all'ulteriore distinzione in rifiuti urbani (domestici) e speciali (commerciali e industriali).

Ai fini delle attività di raccolta, di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e tenendo conto dei reali flussi dei rifiuti, si assume il seguente criterio di separazione:

- Primari: destinati al consumatore finale;
- Secondari e Terziari: destinati alle attività commerciali/industriali.

Gli imballaggi primari, cioè quelli generati dal consumatore finale, come ad esempio bottiglie e flaconi per liquidi o prodotti cremosi, lattine per liquidi, cartoni/contenitori per liquidi, astucci e scatole in cartoncino, sacchi, sacchetti, sticks, vaschette, multipack (se costituiscono unità di vendita al consumatore finale), casse di cartone per beni durevoli, etc., per le caratteristiche sopra esposte tendono naturalmente a seguire il percorso dei rifiuti urbani.

Ragione per cui dovranno essere raccolti con le modalità esposte all'art.15 del presente Regolamento.

Art.52 – Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

Al fine di definire gli obblighi dei produttori e utilizzatori degli imballaggi si rimanda al disposto del D.Lgs. 152/06 s.m.i.



Art.53 – Modello unico dichiarazione ambientale

Il riferimento normativo per il M.U.D. è costituito, oltre dal sopracitato D.lgs. 152/06 s.m.i., dal D.M. 18 febbraio 2011 n.52 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni.

TITOLO IV – TRIBUTO PER I RIFIUTI E SERVIZI

Art.54 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Sono tenuti al pagamento di una tariffa coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è soggetto a tassazione.

La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La tariffa dovrà essere conforme ai principi di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e sarà disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

TITOLO V – RAPPORTI CON L'UTENZA

Art.55 – Coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti l'Ente Appaltante e l'appaltatore adottano ogni misura di loro competenza atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

In particolare deve essere prevista un'attenta campagna di comunicazione e sensibilizzazione conforme agli standard minimi individuati dal POG-SIU e alle eventuali migliorative introdotte dal progetto offerta.

L'aggiudicataria dei servizi di igiene urbana svolgerà idonea attività di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi e in particolare sulle modalità di raccolta differenziata "porta a porta" e stradale mediante mailing, ossia la distribuzione di volantini/opuscoli pieghevoli, alle utenze (domestiche e non domestiche), da concretizzare all'atto della distribuzione dei contenitori/volumetrie di conferimento monoutenza, in cui si indicano i motivi della raccolta differenziata e le modalità di conferimento (orari, luoghi, tipologia dei materiali da inserire nei contenitori o la posizione dei



contenitori per la raccolta passiva, etc.) oltre che mediante le ulteriori iniziative e attività previste nel POG-SIU e progetto - offerta.

L'aggiudicataria provvederà a proprie spese e cura alla predisposizione della "CARTA DEI SERVIZI" e alla sua distribuzione, previa approvazione dell'Ente Appaltante, alle utenze domestiche e non domestiche.

Il Comune svolge in tali ambiti una funzione di controllo e promozione mettendo gratuitamente a disposizione dell'aggiudicataria gli spazi pubblici di affissione ed esonerandola dall'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per le attività di comunicazione.

Art.56 – Riscontri e divulgazione dei risultati

Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure e sulle iniziative aziendali che possono interessare l'appaltatore pubblica su proprio sito web ed aggiorna con frequenza annuale le seguenti informazioni minime:

- quantità raccolte e rifiuti avviati al recupero;
- condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente con gli utenti del servizio;
- procedure e agevolazioni esistenti per ogni eventuale iniziativa incentivante (vedi raccolte differenziate);
- meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonché di ogni variazione della medesima e degli elementi che l'hanno determinata (qualora attivata);
- andamento del servizio in merito ai fattori di gestione e alle caratteristiche di qualità;
- risultati di analisi merceologiche, tipologiche, qualitative e quantitative sulla composizione dei rifiuti.

A tale scopo il gestore istituisce un numero verde con operatore in orario di ufficio e segreteria telefonica.

Il Comune dà informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, e più in generale della gestione dei rifiuti urbani.



TITOLO VI – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art.57 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

La normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti sanitari in particolare è il "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell'art.24 della legge del 31 luglio 2002" n.179, D.P.R. n.254 del 15 luglio 2003.

Art.58 – Controlli

In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n.616 del 24/7/1997, art.104, co.2 e dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dall'art.197 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., le Province sono preposte al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle PA. UU. SS. LL. e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art.98 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Per quanto riguarda i controlli sulla correttezza dei conferimenti e dell'orario di conferimento, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art.59 – Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le fasi di accertamento dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i.



Art.60 – Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi, e/o comunque ai sensi delle norme contenute nel Testo Unico dei singoli Enti Locali, entra immediatamente in vigore.

Il presente regolamento, nelle parti in cui richiama le leggi o parti di leggi/normative vigenti, si intende aggiornato contestualmente alle modifiche e integrazioni che su tali normative intervengono.

Art.61 – Sistema sanzionatorio

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di norme specifiche e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni che qui di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione in via breve	Autorità Competente
Art. 12 del presente regolamento	Abbandono rifiuti sul suolo e nel suolo	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 12 del presente regolamento	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 12 del presente regolamento	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 15 del presente regolamento	Violazioni delle norme relative al corretto conferimento dei rifiuti urbani differenziati	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 15 del presente regolamento	Mancata consegna dei beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Artt. 15 e 20 del presente regolamento	Obbligo di rispettare le disposizioni riguardo al conferimento domiciliare delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Artt. 15 e 20 del presente regolamento	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art. 16 del presente regolamento	Violazioni delle norme relative al conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro Comunale di Raccolta	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 20 del presente regolamento	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 20 del presente regolamento	Smaltimento rifiuti tramite scarichi fognari	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 20 del presente regolamento	Immissione rifiuti liquidi nei contenitori per la raccolta	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune



Art. 20 del presente regolamento	Introduzione di materiali incandescenti nei contenitori per la raccolta	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 20 del presente regolamento	Utilizzo per la raccolta di rifiuto organico di sacchetti non conformi alla norma UNI EN 13432/2002 cioè non compostabili	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 20 del presente regolamento	Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art. 24 del presente regolamento	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 25 del presente regolamento	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 26 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 27 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 28 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 29 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti per il carico e scarico di merci e materiali	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 31 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti per gli scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 36 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti per i conduttori di cani o altri animali	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 37 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti per i cantieri edili	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune



TITOLO VII – PRINCIPI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art.62 – Carta dei Servizi - Principi generali

I servizi e le attività, di Igiene Urbana — Smaltimento RSU — Assimilati, rientrano tra i servizi pubblici ai fini e per l'applicazione della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 (D.P.C.M. 27/01 11994— G.U. del 22/0211994 n.43).

Per i servizi erogati in una delle forme di cui agli artt.22 e 25 della Legge 142/90, art.12 L. 498/92, art.200 D.Lgs. 152/06, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza.

Il Comune inserirà i contenuti della direttiva succitata negli atti che disciplinano la concessione e/o convenzione.

Gli enti erogatori dei servizi pubblici sono denominati "soggetti erogatori".

- a) Principi fondamentali: I principi fondamentali nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto I della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:
 1. Eguaglianza
 2. Imparzialità
 3. Continuità
 4. Diritto di Scelta
 5. Partecipazione
 6. Efficienza ed Efficacia.
- b) Strumenti: Gli strumenti previsti, per il raggiungimento dei principi fondamentali, nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto II della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:
 1. Adozione di Standard
 2. Semplificazione delle Procedure
 3. Informazione degli Utenti
 4. Rapporti con gli Utenti
 5. Doveri di Valutazione della Qualità dei Servizi
 6. Rimborso.
- c) Tutela dell'Utente: Gli strumenti principali per la tutela dell'utente — contribuente, in rapporto ai Principi Fondamentali, nello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto III della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:
 1. Procedure di reclamo
 2. Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici
 3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.



TITOLO VIII – NORME FINALI

Art.63 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 s.m.i., dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i e al D.P.R. 158/99 e s.m.i., nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.64 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della L. 241/90 s.m.i., sarà a disposizione presso il Comune. Periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

L'aggiudicataria, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art.65 – Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO A – ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI

Vedi allegato D del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO B – OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Vedi allegati B e C del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO C – PERIMETRO DI SERVIZIO

Nelle Tavole da 1 – 5 sono state individuate le zone di raccolta e le zone di spazzamento.

ALLEGATO 1

Criterio di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.192, co.2, lett.e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art.184, co..2, lett.c) e d) del medesimo decreto.



Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

1. derivino da attività agricole e agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio di cui all'art.184, co.3, lett.a), d), e) ed f) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

2. rifiuti sanitari:

- che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n.883;
- che non rientrino tra quelli di cui alle lett.c) e d) dell'art.2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254;

3. siano provenienti da attività produttive limitatamente a locali ad uso ufficio, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico o nelle aree di vendita al pubblico. Non sono assimilabili i rifiuti provenienti dalle attività produttive, compresi magazzini di materie prime e di prodotti finiti.

Per essere assimilati agli urbani i suddetti rifiuti debbono essere tali che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza.



- d) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- e) siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici e componenti auto;
- b) rifiuti costituiti da amianto;
- c) rifiuti da attività di demolizione e costruzione, fatto salvi quelli prodotti in piccole quantità dalle attività in economia delle utenze domestiche;
- d) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- e) rifiuti di imballaggi terziari e secondari, al di fuori di quelli conferiti in modo differenziato direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Assimilazione qualitativa

Il criterio di assimilabilità qualitativa viene determinato come segue.

Rifiuti che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette e palletts;
- scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido;
- rifiuti ingombranti analoghi ai rifiuti ingombranti urbani (arredi, ecc.) e beni durevoli compresi i RAEE non professionali.

Assimilazione per quantità

Il criterio di assimilabilità quantitativa viene determinato come segue.

Per un'utenza non domestica, la quantità massima di rifiuti sopra riportati tali per cui questi ultimi possano essere considerati assimilati agli urbani per quantità è pari al prodotto della superficie occupata dall'utenza stessa per l'indice di produttività (Kg/mq x anno) riportato nella tabella dei coefficienti di produzione Kd



approvata annualmente dal Comune nella delibera di determinazione delle tariffe TARES. In caso di mancata determinazione dei coefficienti da parte del Comune, si farà riferimento all'allegato 4 del DPR 158/99 prendendo il valore massimo della tabella dei coefficienti Kd (area sud) per comuni superiori a 5.000 abitanti.

Qualora da controlli sui M.U.D. (ex Legge 25.01.1994, n.70) redatto dall'utenza non domestica produttrice di rifiuti, o da indagini di settore, risultasse prodotto un quantitativo superiore, e non si avessero riscontri di smaltimento (registro di carico e scarico dei rifiuti speciali) del quantitativo eccedente attraverso ditte autorizzate, il produttore dei rifiuti incorrerà nelle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa in materia vigente.

Esempio:

Categoria 21: Attività artigianali di produzione di beni specifici

Tipo Utenza: Laboratorio confezioni (vestiti, camice, etc.)

Superficie: 200 mq

Tipo rifiuto:

- a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- c) cassette e palletts.

Indice max: 8,11 Kg/mq*anno

Massima quantità di rifiuti assimilabile agli urbani: la somma di a)+b)+c) deve essere inferiore a $(8,11 \text{ Kg/mq*anno}) * 200 \text{mq} = 1622 \text{Kg/anno}$.